

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli esperti e dei collaboratori dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (di seguito "Autorità").
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano altresì, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dalle norme del codice civile ove applicabili, nonché del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, le procedure per il conferimento di incarichi e/o di affidamenti ad esperti, collaboratori e ricercatori.
3. L'Albo è lo strumento di cui si avvale l'Autorità per l'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché del principio di trasparenza, al fine di corrispondere ad esigenze emergenti, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, cui l'Autorità non potrebbe far fronte con tempestività ed avvalendosi del solo personale in servizio. Il conferimento di un incarico deve essere preceduto dall'accertamento dell'indisponibilità oggettiva, nell'ambito del personale in servizio, delle specifiche professionalità in grado di supportare le sopravvenute attività.
4. Il conferimento dell'incarico è correlato ad un programma, un progetto, una convenzione e/o un accordo, ad una norma di legge o ad altri atti, anche diversamente denominati, la cui attuazione fa capo all'Autorità.
5. L'iscrizione all'Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento degli incarichi di cui al secondo comma.

## **Art. 2**

### **Esclusioni**

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- b) gli altri incarichi le cui modalità di conferimento sono stabilite espressamente dalle norme vigenti.

## **Art.3**

### **Articolazione dell'Albo**

1. L'Albo è articolato in 6 Aree (all. 1): Area 1: "Economico/Giuridica"; Area 2: "Tecnico – Informatica"; Area 3: "Comunicazione"; Area 4: "Direzione Lavori/Sicurezza sul Lavoro"; Area 5: "Tecnico-Ambientale"; Area 6: "Analisi, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle performance dei progetti/programmi".

## **Art. 4**

### **Procedura di accreditamento per l'iscrizione all'Albo**

1. La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono finalizzati all'individuazione, in ossequio al principio di trasparenza, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter eventualmente affidare, a seguito di apposita procedura selettiva, specifici incarichi di collaborazione e/o di affidamento.
2. L'iscrizione all'Albo è preceduta da idonea procedura di accreditamento mediante avviso pubblico.
3. L'avviso per la procedura di accreditamento è divulgato a cura dell'Area Amministrativa dell'Autorità, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale. Il dirigente dell'Area Amministrativa può stabilire ulteriori forme di pubblicizzazione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione delle Aree alle quali è possibile iscriversi, nonché i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. I soggetti interessati possono presentare la propria domanda di iscrizione per un numero massimo di n. 3 (tre) aree di cui al precedente art. 3, comma 1.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Segretario generale, per ciascuna Area, nomina una Commissione di valutazione con il compito di verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione. La predetta attività di verifica può contemplare anche un colloquio con l'interessato volto ad approfondire alcuni elementi dichiarati nella domanda di iscrizione.
6. terminate le operazioni di valutazione, la Commissione redige apposito verbale e trasmette la relativa documentazione al Segretario generale, il quale autorizza le liste di iscrizione all'Albo e delibera la

pubblicazione delle stesse.

7. L'iscrizione all'Albo non ha durata temporale prefissata.

8. Con provvedimento del Segretario Generale, si procede alla riapertura annuale dei termini per l'iscrizione all'Albo e al conseguente aggiornamento dello stesso.

9. Resta fermo l'obbligo a carico dell'iscritto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, di comunicare all'Autorità con tempestività qualsivoglia variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati, così come richiesti dall'Avviso pubblico, pena la cancellazione dall'Albo.

10. L'iscrizione all'Albo non comporta l'instaurazione con l'Autorità di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l'iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome dell'Autorità o la qualifica di incaricato, esperto, collaboratore, ricercatore dell'Autorità, o equivalente. L'iscrizione, pertanto, non determina l'acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.

11. Ogni utilizzo improprio da parte dell'iscritto del nome dell'Autorità, ovvero l'utilizzo improprio della condizione di iscritto alla stregua di titolo e/o di qualifica di esperto/collaboratore/ricercatore può comportare la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

## **PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

### **Art. 5**

#### **Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al vigente codice degli appalti, possono essere conferiti incarichi individuali di collaborazione o affidamenti con contratti di lavoro autonomo, per rispondere a specifiche e motivate esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'incarico o dell'affidamento si intendono soddisfare.

2. I predetti conferimenti possono avvenire, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 1 , comma 2, qualora ricorrano contestualmente i seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Autorità. Pertanto, l'oggetto dell'incarico deve essere definito, circoscritto e predeterminato e indicare i risultati attesi, gli obiettivi cui è specificatamente preordinato e ogni altro dettaglio idoneo ad individuare il risultato;

b) l'Autorità deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile al suo interno. Tale accertamento deve essere effettuato a livello di ente e non di singola/o area

o ufficio. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a professionisti e/o collaboratori esterni potrà avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte ad una esigenza particolare e contingente, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura qualificata;

d) la durata del rapporto deve essere coerente con lo scopo e con la natura degli obiettivi dedotti nel contratto di collaborazione;

e) proporzionalità tra i compensi erogati al collaboratore e le utilità conseguite dall'amministrazione;

f) lo svolgimento di idonea procedura selettiva comparativa ai fini del conferimento dell'incarico di collaborazione.

## **Art. 6**

### **Procedure di selezione per il conferimento di affidamenti o di incarichi di collaborazione ad esperti, collaboratori e ricercatori iscritti all'Albo dell'Autorità**

1. L'individuazione degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori, nell'ambito delle professionalità iscritte all'Albo, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:

a) il dirigente che, nell'ambito di un programma, di un progetto, di una convenzione e/o di un accordo, ovvero a seguito di una norma di legge o altro atto diversamente denominato, abbia riscontrato la necessità di avvalersi di specifici profili professionali, trasmette al Segretario generale e al Dirigente dell'Area Amministrativa apposita richiesta di avvio della procedura di selezione, contenente la descrizione delle esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'affidamento o dell'incarico si intendono soddisfare, le motivazioni che ne fondano il ricorso, nonché i requisiti tecnico - professionali correlati all'attività da svolgere.

b) La richiesta di cui al precedente comma 1 lett. a), può essere formulata anche dal Segretario generale.

c) Il Dirigente dell'Area Amministrativa accerta, mediante documentata ricognizione svolta tra il personale di ruolo, l'indisponibilità oggettiva di professionalità interne in grado di far fronte alle emergenti esigenze istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, nonché l'impossibilità di assicurare con tempestività ed avvalendosi delle risorse disponibili, lo svolgimento delle attività legate alle predette specifiche esigenze. Il Dirigente dell'Area Amministrativa verifica, altresì, la disponibilità di risorse finanziarie. Successivamente il Segretario generale istituisce con proprio atto le Commissioni di selezione garantendo il principio di rotazione e trasparenza nell'individuazione dei componenti.

d) La Commissione di selezione procede all'interrogazione dell'Albo, anche mediante procedure informatizzate, tenendo conto dei requisiti tecnico - professionali specifici indicati dal dirigente richiedente con l'apposito format.

e) La Commissione effettua la valutazione comparativa dei curricula, al fine di accertare l'esistenza dei

requisiti tecnico - professionali specifici necessari per lo svolgimento delle attività e può convocare i candidati per un colloquio individuale, atto a verificarne le effettive conoscenze teorico-pratiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali, con riferimento alle attività oggetto dell'incarico e ai titoli dichiarati.

f) La Commissione di selezione formula la graduatoria. La medesima non procede alla formazione della graduatoria qualora nessuno dei curricula estratti dall'Albo sia ritenuto idoneo.

g) La Commissione redige apposito verbale, nel quale si dà atto dell'intera procedura, dei criteri di selezione e delle risultanze delle interrogazioni dell'Albo, nonché degli esiti dell'eventuale colloquio individuale. Il verbale contenente gli esiti della procedura viene trasmesso all'Autorità per i successivi adempimenti.

h) L'incarico di collaborazione viene conferito con determinazione dirigenziale, cui segue la relativa stipula del contratto. Nel caso di incarichi di cui all' art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 il perfezionamento degli atti e dei contratti è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 lett. f) bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'Autorità si riserva la facoltà di selezionare altri soggetti non iscritti all'Albo nel caso in cui la particolarità e la complessità delle attività da svolgere richieda specifiche competenze di alta specializzazione non in possesso degli iscritti, qualora ciò risultasse a seguito dell'esperimento della procedura di cui al presente articolo.

## **Art. 7**

### **Cause ostative al conferimento dell'incarico**

1. Non possono essere conferiti incarichi:

a) ai titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di imprese, società, enti che abbiano rapporti contrattuali di appalto con la stessa Autorità o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi;

b) ai consulenti o a coloro che prestano qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti giuridici di cui al punto precedente;

c) a coloro che sono colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Autorità;

d) a coloro che si trovano in condizioni per le quali disposizioni speciali prescrivano il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta;

e) a coloro che siano in conflitto di interessi anche potenziale con l'Autorità rispetto alla prestazione da svolgere, secondo i contenuti di cui alla specifica modulistica sul conflitto di interessi che il soggetto interessato è tenuto a sottoscrivere;

f) ai pubblici dipendenti che non abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'incarico da parte

dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

g) ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale o nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

h) a coloro che abbiano contenziosi in essere con l'Autorità;

i) a coloro che siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito sfavorevole per gli stessi e/o che siano stati licenziati nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro presso enti pubblici e/o privati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

## **Art. 8**

### **Contratto**

1. L'incarico di collaborazione è conferito mediante contratto scritto.

## **Art. 9**

### **Cancellazione dall'Albo**

1. I soggetti iscritti all'Albo dell'Autorità vengono cancellati dallo stesso qualora:

a) inoltrino formale richiesta di cancellazione;

c) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo previsti dal relativo avviso;

d) siano stati sottoposti a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato in tutti quei casi in cui sussistano cause ostative al conferimento dell'incarico di cui al precedente art. 7;

e) abbiano utilizzato in maniera impropria il nome dell'Autorità o la condizione di iscritto, così come previsto al precedente articolo 4, commi 9 e 10;

e) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, il codice di comportamento dell'Autorità e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni all'Autorità, anche di immagine;

f) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, gli obblighi di riservatezza, ovvero versando

in condizioni di conflitto di interessi non si siano astenuti.

2. La richiesta di cancellazione d'ufficio può avvenire da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa o su istanza dell'interessato.

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016**

1. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Albo ed al conferimento di incarichi di collaborazione.

2. Il titolare del trattamento è l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale con sede legale in via dei Servi, 15 – 50122 Firenze.

3. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti anche terzi a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico.

5. I dati potranno esseri comunicati anche ad altri Enti pubblici e privati, per le finalità di cui al precedente articolo 8, qualora l'interessato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, abbia prestato lo specifico consenso.

6. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, all'indirizzo [adbarno@postacert.toscana.it](mailto:adbarno@postacert.toscana.it).

7. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5, costituisce condizione per l'iscrizione all'Albo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

## **Art. 11**

### **Pubblicità degli incarichi conferiti**

1. L'Autorità rende noti gli incarichi conferiti nei seguenti modi:

(i) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la comunicazione semestrale al competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco dei collaboratori cui sono stati affidati incarichi di cui al presente Regolamento, per l'Anagrafe delle prestazioni;

(ii) ai sensi di quanto disposto dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., mediante tempestiva pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Autorità, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata.

## **Art. 12**

### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia nonché ai regolamenti dell'Autorità, in quanto applicabili e compatibili.

## **Art. 13**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento, approvato con Decreto del Segretario Generale n. 50 del 2 maggio 2022 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.



**AREE DELL'ALBO DEGLI ESPERTI E DEI COLLABORATORI DI AUTORITY DI  
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**

**Area 1: Economico/Giuridica**

- a) Laureati con esperienza almeno triennale maturata nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.

L'Area 1 lettera a) e b) include le seguenti lauree:

- Economia (economia e commercio; economia aziendale; economia sanitaria, scienze economiche e sociali; scienze dell'economia e della gestione aziendale; economia e management; amministrazione e direzione aziendale; finanza e risk management);
- Giurisprudenza; Ingegneria gestionale; Scienze politiche; Lauree equipollenti.

**Area 2 : Tecnico - Informatica**

- a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.

L'Area 2 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Informatica;
- Ingegneria, inclusa l'ingegneria ambientale; Architettura; Statistica; Fisica; Matematica; Lauree equipollenti.

### **Area 3: Comunicazione**

a) Esperienza triennale di direzione e coordinamento di area nella qualità di Responsabile della comunicazione istituzionale o di Capo Ufficio Stampa presso enti pubblici e/o privati; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.

b) Iscrizione all'Ordine dei giornalisti almeno triennale o laurea nell'area di riferimento con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale nelle materie dell'Area di riferimento.

L'Area 3 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- scienza della comunicazione;
- scienze politiche e relazioni internazionali; Lauree equipollenti.

### **Area 4: Direzione Lavori/Sicurezza sul Lavoro**

a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.

b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento.

L'Area 4 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Ingegneria;
- Medicina;
- Psicologia;
- Sociologia;
- Scienze politiche;
- Chimica;
- Lauree equipollenti.

#### **Area 5: Tecnico – Ambientale**

a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità almeno triennale maturata nel settore ambientale nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno due lingue straniere.

b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'Area di riferimento; ottima conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale attinente all'Area di riferimento; buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'Area 5 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Ingegneria, inclusa l'ingegneria ambientale; Architettura; Statistica; Fisica; Matematica; Lauree equipollenti
- Geologia
- Scienze ambientali o naturali
- Biologia
- Chimica
- Economia (economia e commercio; economia aziendale; economia sanitaria, scienze economiche e sociali)
- Giurisprudenza; Ingegneria gestionale; Scienze politiche; Lauree equipollenti
- Medicina;
- Statistica;
- Lauree equipollenti.

## **Area 6 – Analisi, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle performance dei progetti/programmi**

- a) Laureati con esperienza di direzione/coordinamento/apicalità di programmi/progetti/iniziativae finanziate con risorse nazionali e/o comunitarie almeno decennale maturata nel settore ambientale, anche con specifico riguardo alle materie dell'Area di riferimento di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 es.m.i.. Ottima conoscenza di almeno una lingua straniera.
- b) Laureati con esperienza lavorativa almeno biennale maturata nelle materie dell'area di riferimento o laureati in possesso di master post – laurea, titolo o specializzazioni equipollenti che attestino le competenze nelle materie di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. Buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
- c) Non laureati con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore ambientale o che abbiano condotto attività di collaborazione nelle materie di cui al decreto legislativo, 8 giugno 2000, n. 231, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. per conto di enti pubblici e/o privati che operano nel settore ambientale.

L'Area 6 lettere a) e b) include le seguenti lauree:

- Economia;
- Scienze politiche;
- Scienze sociali;
- Giurisprudenza;
- Psicologia;
- Sociologia;
- Scienza della comunicazione;
- Lauree equipollenti.